

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3098

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAOLICCHI, CODIGNOLA, MARANGONE, MATTEOTTI, MORO DINO

Presentata il 21 aprile 1966

Riforma dello Statuto della Biennale di Venezia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli ambienti artistici e culturali del Paese attendono da circa un ventennio la riforma degli enti pubblici per le esposizioni d'arte. Ci riferiamo a « La Biennale — Esposizione internazionale d'arte » di Venezia e alla « Esposizione quadriennale nazionale d'arte » di Roma. Nel corso degli ultimi quindici anni, i problemi relativi a tale riforma sono stati oggetto di approfondito studio ad opera di innumerevoli commissioni, inchieste giornalistiche, convegni, pubblici dibattiti. A volerne riassumere i risultati e le proposte, non basterebbe un grosso volume. Nel corso di questa breve illustrazione, ci limiteremo pertanto ad accennare ai fatti più significativi che hanno caratterizzato la azione svolta dagli organismi interessati del settore al fine di sensibilizzare Governo e Parlamento alla importante questione della organica revisione della legislazione relativa alle grandi manifestazioni d'arte.

Con il presente disegno di legge intendiamo, per il momento, limitarci ai problemi relativi alla Biennale di Venezia, riservandoci di affrontare, in seguito, quelli che riguardano la Quadriennale di Roma.

* * *

La Biennale di Venezia venne creata, per iniziativa del comune di Venezia, nel 1895. Fino al 1930, l'Esposizione biennale d'arte fu

diretta ed amministrata dalla Giunta municipale, coadiuvata da una commissione di competenti composta da artisti e critici d'arte.

Nel 1930, il decreto-legge n. 33 costituiva un apposito Ente autonomo, diretto ed amministrato da un Comitato direttivo i cui componenti venivano nominati dal Capo del Governo su proposta dei Ministri della educazione nazionale, delle corporazioni e dell'interno, dietro designazione del podestà di Venezia. Lo stesso decreto fissava le norme per il finanziamento dell'Ente, ponendo dei contributi a carico dello Stato, del comune e della provincia di Venezia; inoltre, disponeva la cessione in uso all'Ente degli immobili che il comune aveva fino a quel momento adibiti alle esposizioni.

Nell'anno successivo, con decreto del 29 agosto 1931, il Capo del Governo approvava lo statuto dell'Ente. Tale statuto conferiva al Comitato direttivo i più ampi poteri di gestione e affidava al Segretario generale la direzione artistica e la realizzazione pratica delle manifestazioni. Cinque anni più tardi, il regio decreto-legge del 1936, n. 831, disponeva che l'Ente autonomo « La Biennale » assumesse anche l'organizzazione e la gestione della annuale rassegna internazionale di arte cinematografica.

Fu, comunque, nel 1938 che la Biennale ricevette il suo definitivo ordinamento: ordinamento che, salvi alcuni trascurabili ritoc-

chi, è tuttora vigente. Il regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, istituiva un Consiglio d'amministrazione i cui membri erano esclusivamente rappresentanti del potere politico (podestà di Venezia, preside della provincia di Venezia, Partito nazionale fascista, Ministeri della educazione nazionale, delle corporazioni e della cultura popolare, preside della corporazione fascista professionisti e artisti. Il decreto-legge disponeva, inoltre, che il Presidente dell'Ente e il Segretario generale fossero nominati dal Capo del Governo; che la vigilanza sull'Ente fosse esercitata dai Ministeri dell'educazione nazionale e della cultura popolare (alla cui competenza era anche affidata l'approvazione dei programmi e dei regolamenti); che l'organizzazione delle manifestazioni fosse affidata ad una Commissione esecutiva, composta dal Presidente dell'Ente, dal podestà di Venezia, dai Direttori generali delle antichità e belle arti, del turismo e del commercio, da rappresentanti dei Ministeri della educazione nazionale e della cultura popolare, dei G.U.F., dei sindacati nazionali fascisti dello spettacolo e da un certo numero di artisti.

* * *

Appare evidente come, in una siffatta struttura (ancor oggi sostanzialmente immutata), venga completamente disconosciuto ogni principio di libertà e di autonomia alle forze culturali e artistiche del Paese.

Il problema di una radicale riforma dell'ordinamento della Biennale, si è subito posto nel rinnovato clima politico e costituzionale istaurato nel Paese dopo il 1948. Innumerevoli sono state le iniziative e le proposte avanzate, anche in sede parlamentare, nel corso degli ultimi diciotto anni. Ne citeremo solo alcune.

Nel 1951, il comune di Venezia trasmetteva alla Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di riforma statutaria dell'Ente elaborata da una commissione di artisti, giuristi e rappresentanti della Biennale. In seguito, il Ministero della pubblica istruzione, sollecitato dalle organizzazioni sindacali degli artisti, promuoveva una serie di riunioni, cui parteciparono rappresentanti dei Ministeri interessati, al fine di tracciare le linee generali e stabilire i principi cui doveva ispirarsi il nuovo statuto dell'Ente. Purtroppo, invece di affrontare il problema di una radicale riforma, ci si limitò a disporre la sostituzione dei rappresentanti degli organismi modificati e la eliminazione di quelli non più esistenti,

mediante la ratifica (con legge 4 novembre 1951, n. 1218), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 17 aprile 1947, n. 275. Questo espediente, lasciando praticamente invariato il carattere burocratico dell'organo di gestione e non consentendo al mondo della cultura di intervenire democraticamente nella direzione dell'Ente, si è rivelato del tutto inadeguato ad eliminare le numerose e gravi deficienze che minano la vita stessa della istituzione, conducendola gradatamente verso quella situazione critica che da più parti viene denunciata. A questo proposito, sarà bene ricordare che, già da qualche anno, alcune istituzioni similari, profittando della crisi che travaglia l'Ente veneziano, si stanno ponendo su piano internazionale in una posizione di preoccupante concorrenza: la Biennale di San Paolo, la Biennale di Tokio, Dokumenta di Kassel, ecc.; per non parlare degli innumerevoli Festivals cinematografici, musicali e teatrali che sono sorti un po' dovunque, dotati di mezzi notevoli e di potenti strutture organizzative, con il chiaro proposito di ereditare l'importanza e il prestigio delle manifestazioni veneziane.

Di fronte a un tale stato di cose, gli ambienti politici del Paese, anche se non sono rimasti insensibili, non hanno comunque saputo affrontare con l'impegno necessario il problema dell'adeguamento della Biennale di Venezia alle mutate esigenze delle strutture artistiche nazionali ed internazionali. Infatti, tutte le iniziative prese in sede politica non sono purtroppo giunte a provocare i necessari provvedimenti legislativi.

* * *

Il 20 marzo 1950, a seguito delle numerose sollecitazioni parlamentari di ogni parte politica, la VI Commissione istruzione e belle arti della Camera approvava un ordine del giorno con cui si invitava il Governo a presentare, entro breve termine, un disegno di legge per la soluzione legislativa dei problemi relativi agli Enti autonomi di esposizione nazionali ed internazionali.

Il 24 ottobre 1953, il Senato della Repubblica approvava un ordine del giorno (Cermignani, Banfi, Russo L., Russo S., Carmagnola, Franza, Condorelli, Smith, Valenzi, Roffi) con il quale sollecitava il Governo ad avviare a soluzione il problema della riforma della Biennale di Venezia e della Quadriennale di Roma. Lo stesso ordine del giorno veniva riproposto dalla VI Commissione istruzione e belle arti in occasione della relazione

sullo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1954-55 del Ministero della pubblica istruzione.

Il 7 aprile 1954, l'onorevole Martino, in occasione del dibattito al Senato sul bilancio della pubblica istruzione, riconosceva l'opportunità di istituire una speciale Commissione di esperti e di funzionari delle Amministrazioni interessate, allo scopo di predisporre gli schemi dei provvedimenti legislativi per il riordinamento delle grandi mostre d'arte contemporanea.

Il 17 luglio 1956, il Ministro Paolo Rossi annunciava alla Camera la propria intenzione di procedere alla costituzione di detta Commissione, che veniva effettivamente nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, in data 21 gennaio 1956.

La Commissione (presieduta da un Consigliere di Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri interessati, degli enti autonomi Biennale di Venezia e Quadriennale di Roma, dei comuni di Venezia e di Roma, della IV Sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti e delle Associazioni sindacali degli artisti) compì un egregio lavoro nel corso di un anno e giunse alla stesura di due schemi di riforma (uno per la Biennale e uno per la Quadriennale) che, ancor'oggi a distanza di otto anni, possono essere considerati assai indicativi per i principi che affermarono e per le soluzioni adottate.

Tra le molte iniziative che, nel frattempo, vennero prese da vari organismi al fine di sensibilizzare il legislatore ai problemi degli enti espositivi, vale la pena di ricordare: i suggerimenti avanzati dal II Congresso della Federazione nazionale degli artisti (C.G.I.L.); i risultati dei Convegni di studio sulla Biennale tenutisi a Venezia alla fine del 1957 per iniziativa del comune e della provincia e della Associazione unitaria degli artisti veneti; le proposte espresse dalle organizzazioni sindacali degli artisti aderenti alla C.I.S.L., alla U.I.L. e alla C.I.S.A.L. Particolarmente significativa, inoltre, la risoluzione approvata il 13 luglio 1957 dall'Esecutivo del Comitato italiano dell'A.I.P. (*Association Internationale des Arts Plastiques* - U.N.E.S.C.O.) che riaffermava l'esigenza di assicurare agli enti espositivi « una effettiva autonomia di governo ed una direzione competente e responsabile, estendendo la partecipazione degli artisti e delle altre categorie interessate anche negli organi direttivi ed amministrativi, attraverso i loro rappresentanti sindacali; di

garantire una efficienza ed una continuità operativa mediante la istituzione di Commissioni composte da artisti e critici d'arte di indiscussa personalità, designate al di fuori di ogni intervento sindacale e burocratico; di mantenere ben distinti i compiti di direzione e di amministrazione, attribuiti ai consigli d'amministrazione, da quelli di elaborazione ed esecuzione del programma artistico e culturale, affidati alle Commissioni esecutive, senza interferenza degli organi amministrativi e sindacali; di affidare ai segretari generali esclusivamente funzioni di coordinamento della organizzazione generale e tecnica delle manifestazioni promosse dall'ente ».

Molti dei principi affermati da tale risoluzione vennero fatti propri dai senatori Gianquinto, Giacometti, Valenzi, D'Albora, Venditti, Fenoaltea e Greco che, in data 29 ottobre 1958, presentavano al Senato della Repubblica un disegno di legge per la « Riorganizzazione dell'Ente autonomo " La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte " », seguito l'11 luglio 1959 dalla proposta di legge presentata alla Camera dei deputati Marangone e Codignola.

A tutt'altri principi si ispirava invece il deputato Anfuso quando, il 14 ottobre 1959, presentava alla Camera una proposta di legge per « Nuove norme sulla gestione e l'organizzazione della Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia ». Con tale proposta, si veniva praticamente a chiedere la estinzione dell'Ente autonomo.

L'8 aprile 1960, i deputati Marangone, Codignola, Luzzatto, Mazzali, Paolicchi e Pieraccini, annunciavano alla Camera una proposta di legge per la « riorganizzazione dell'Ente autonomo " La Biennale di Venezia " ». Tale testo modificando alcuni articoli essenziali della proposta di legge presentata dagli stessi parlamentari l'11 luglio 1959, si avvicinava come impostazione generale al testo annunciato al Senato il 29 ottobre 1958 dai senatori Gianquinto, Giacometti, Valenzi, ecc., al fine di pervenire ad « una base comune di proficua discussione nei due rami del Parlamento ».

Il 14 ottobre 1960, il senatore Ponti (che era stato per un certo periodo Commissario straordinario dell'Ente) comunicava alla Presidenza del Senato un « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo " La Biennale di Venezia " ». Il senatore Ponti, pur riconoscendo la necessità di ammettere gli artisti e gli uomini di cultura negli organi direttivi dell'Ente, non nascondeva le proprie preoccupazioni in merito alla estrema difficoltà di re-

perire un « corpo elettorale » qualificato a designare tali membri. In pratica il progetto Ponti optò per una soluzione di compromesso, mantenendo la presenza della burocrazia ministeriale nel Consiglio d'amministrazione ma affiancandovi otto membri scelti, dal Presidente dell'Ente, dal comune e dalla provincia di Venezia, tra personalità del mondo dell'arte e della cultura.

Quasi contemporaneamente (3 novembre 1960), il deputato De Grada presentava alla Camera una proposta di legge che presentava aspetti di estrema organicità e completezza. De Grada, infatti, si era sforzato di dare corpo legislativo ai principi affermati nel corso della pluriennale elaborazione dei problemi relativi alla riforma della Biennale veneziana, pervenendo ad esiti abbastanza conformi alle esigenze di democraticità, autonomia e modernità delle strutture direttive dell'Ente.

Finalmente, il 23 marzo 1961, il Governo (Fanfani, Bosco, Folchi, Segni e Taviani) prendeva l'iniziativa di presentare al Senato un proprio disegno di legge per l'« Ordinamento dell'Ente autonomo " La Biennale di Venezia " ». Purtroppo, tale progetto rappresentò una involuzione rispetto a quello del deputato De Grada. Il Governo, infatti, riproponeva le presenze burocratiche del massimo organo direttivo dell'Ente alla cui discrezionalità — invece che al pubblico concorso — rimaneva affidata anche la nomina del Segretario generale.

Va ricordato, infine, che la proposta di legge presentata il 14 dicembre 1963 dai deputati Gagliardi, Cavallari N., Degan, Bresani, Caiazza, Cengarle, Colombo V. e Guzzi non era altro che una copia esatta di quella presentata tre anni prima dal senatore Ponti.

* * *

Con la presente proposta di legge, si è tentato di riunire in un unico contesto quanto di più vitale e rispondente alle esigenze di un moderno organismo culturale sia stato sino ad oggi proposto. Ci siamo valse della preziosa consulenza di qualificati esperti dei vari settori interessati: cinema, musica, teatro e arti figurative. Si è tenuto conto anche delle numerose proposte recentemente avanzate dagli organismi professionali e dalle associazioni sindacali di categoria. Si è esaminato l'enorme materiale accumulatosi per effetto delle varie inchieste condotte su giornali, riviste, pubblicazioni specializzate e si sono attentamente vagliati i risultati dei molti convegni e pubblici dibattiti tenutisi recente-

mente in occasione della IX Quadriennale nazionale d'arte di Roma, dato che queste iniziative hanno inevitabilmente investito anche i problemi della Biennale di Venezia. Sono stati, inoltre, attentamente considerati i lavori e le conclusioni cui è pervenuto il « Comitato intersindacale d'iniziativa per la riforma degli enti espositivi », in cui sono confluiti i punti di vista dei più qualificati organismi del settore: Federazione nazionale degli artisti (C.G.I.L.), Unione sindacale artisti italiani Belle arti (U.I.L.), Sindacato italiano Belle arti (C.I.S.L.), Federazione sindacati autonomi Arti figurative (C.I.S.A.L.), Istituto nazionale d'architettura (I.N.A.R.C.H.), Comitato italiano dell'Associazione internazionale delle Arti plastiche (U.N.E.S.C.O.), Sezione italiana dell'Associazione internazionale dei critici d'arte (U.N.E.S.C.O.).

Riteniamo, pertanto, di sottoporre alla vostra approvazione un progetto di legge veramente rispondente alle esigenze ed alle aspettative del mondo artistico e culturale del Paese. Naturalmente, non si ha la pretesa di aver raggiunto l'*optimum*: nessun testo legislativo, per quanto lungamente meditato, può pretendere tanto. Tuttavia, ci sembra che le esigenze sostanziali da tener presenti nella creazione di un nuovo organismo espositivo non siano state disattese: qualificata competenza dei componenti gli organi direttivi, libera e democratica iniziativa culturale, autonomia amministrativa, possibilità di continuo ricambio negli organi collegiali, garanzia di una solida e funzionale struttura tecnico-organizzativa.

Al fine di dare pratica attuazione a tali principi, si è voluto prescrivere (articolo 6) che il Presidente e i membri del Consiglio direttivo fossero personalità eminenti della cultura e dell'arte e che la nomina del Presidente avvenisse — anche per ovvie ragioni di prestigio — per decreto del Presidente della Repubblica; si è affidata la elaborazione dei programmi e la realizzazione delle manifestazioni ad appositi organi tecnici (articolo 12) di fatto indipendenti rispetto agli organi amministrativi; si è prevista (articolo 11) una organica e funzionale struttura organizzativa per gli uffici e i servizi dell'Ente, seguendo il principio dell'assunzione del personale mediante pubblico concorso e ripartendo i compiti esecutivi tra il Segretario generale (articolo 13), il Direttore amministrativo (articolo 15) e il Conservatore dell'archivio storico (articolo 16).

Per quanto riguarda la figura del Segretario generale, con il presente progetto di leg-

ge si intende apportare una radicale innovazione rispetto al vecchio ordinamento fascista, aderendo al principio enunciato nel 1957 dalla citata risoluzione del Comitato italiano dell'Associazione internazionale delle arti plastiche, ripreso successivamente dalla su menzionata Commissione istituita nel 1956 per iniziativa del Ministro Paolo Rossi e fatto proprio dalla maggior parte delle proposte di legge sopra ricordate: « affidare ai Segretari generali esclusivamente funzioni di coordinamento della organizzazione generale ». Non sarà inutile ricordare che, proprio a questo proposito, particolarmente esplicite sono state le prese di posizione degli ambienti artistici e culturali più consapevoli. La figura del Segretario generale — si è ripetuto da più parti — deve essere quella di un funzionario dotato di competenza specifica ma, soprattutto, di particolari capacità per quanto riguarda la direzione di una pubblica istituzione; egli, tuttavia, deve essere assolutamente privo di poteri per quanto riguarda la politica culturale dell'Ente: deve, quindi, limitarsi alle sole attività di coordinamento organizzativo, non votando in seno agli organi direttivi ed alle Commissioni tecniche e non influenzando in alcun modo gli indirizzi artistico-culturali dell'Ente. Ci è sembrato, pertanto, opportuno limitare le funzioni del Segretario generale alla pura attuazione delle direttive impartite dagli organi collegiali, dovendo egli curare — e risponderne — che tutto sia conforme allo statuto, ai regolamenti, alle leggi.

All'articolo 17, è previsto che il sindacato di legittimità formale e il controllo di legge sugli atti amministrativi dell'Ente sia esercitato da un collegio di sindaci e revisori dei conti, composto da rappresentanti dei Ministeri interessati e delle organizzazioni sindacali degli artisti. E di tutta evidenza la ragione che limita il controllo del collegio sin-

dacale alla pura legittimità formale, cioè alla conformità degli atti alla legge istitutiva ed ai regolamenti emanati in base ad essa.

Gli articoli 18, 19 e 20 dettano norme in merito alla tenuta delle scritture contabili, alla stesura dei conti consuntivi e dei bilanci consuntivi, nonché alla loro approvazione e trasmissione agli organi di vigilanza.

Con l'articolo 21, si è voluto introdurre il controllo della Corte dei conti, cui viene attribuita la competenza dei giudizi contro i funzionari ed i dipendenti dell'Ente i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, cagionino danno all'Ente.

Negli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 sono contenute le disposizioni relative al servizio di Cassa; alla trasmissione del consuntivo morale e finanziario che il Presidente dell'Ente dovrà inviare, alla fine di ogni biennio, al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati, ai Ministri della pubblica istruzione e del turismo e spettacolo, al Consiglio comunale e al Consiglio provinciale di Venezia; alle facilitazioni doganali e ferroviarie; alle esenzioni fiscali ed alle norme transitorie.

* * *

Concludendo questo sommario *excursus* delle lunghe e laboriose vicende relative alla riforma della Biennale di Venezia, ci preme sottolineare ancora una volta il carattere di estrema urgenza che riveste il provvedimento legislativo in esame. Confidiamo, pertanto, che il Parlamento voglia al più presto porre fine all'attuale situazione di disagio e di crisi che travaglia da circa un ventennio la istituzione veneziana, restituendo ad essa quella vitalità e quel prestigio che in altri tempi fecero della Biennale un centro di propulsione e di sviluppo della culturale artistica mondiale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

« La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte », fondata dal Comune di Venezia nell'anno 1895, eretta in Ente autonomo con regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito in legge 17 aprile 1930, n. 504, modificato con regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, assume la denominazione di « Ente autonomo La Biennale di Venezia ».

Esso è un ente autonomo culturale con personalità giuridica di diritto pubblico e con sede a Venezia.

ART. 2.

L'Ente ha i seguenti compiti e scopi:

a) provvedere all'organizzazione ed alla gestione dell'Esposizione Biennale internazionale di arte contemporanea di cui al regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33;

b) provvedere all'organizzazione ed alla gestione della Mostra internazionale di arte cinematografica, di cui al regio decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 891;

c) provvedere all'organizzazione ed alla gestione del Festival internazionale di musica contemporanea;

d) provvedere all'organizzazione ed alla gestione del Festival internazionale del teatro di prosa;

e) organizzare all'estero mostre e manifestazioni d'arte contemporanea italiana;

f) provvedere al funzionamento ed allo sviluppo dell'Archivio storico d'Arte Contemporanea, dell'ufficio di documentazione discografica dell'Archivio cinematografico.

Può inoltre promuovere ed organizzare ogni altra manifestazione di carattere culturale ed artistico, ispirata ai suoi compiti istituzionali.

ART. 3.

L'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » provvede ai suoi compiti:

a) con i redditi del suo patrimonio;

b) con i contributi ordinari dello Stato, assegnati all'Ente per voto del Parlamento;

c) con i contributi ordinari della Provincia e del Comune di Venezia e dell'Ente Regione quando costituito;

d) con eventuali contributi straordinari dello Stato, della Provincia e del Comune di Venezia;

e) con i proventi di gestione;

f) con eventuali contributi ed assegnazioni di Enti e privati.

Nel caso previsto dalla lettera e) del primo comma dell'articolo 2 viene provveduto con gestione separata e tutte le spese sono a carico dello Stato sul bilancio dei Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione.

ART. 4.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » è proprietario al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nonché dei lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso.

ART. 5.

Le manifestazioni promosse dalla Biennale hanno sede permanente in Venezia, salvo le eccezioni previste dalla legge, negli edifici di proprietà dell'Ente e negli altri edifici all'uopo destinati e da destinarsi, di proprietà del Comune di Venezia o di terzi, e da questi ceduti in uso alla Biennale.

Il Comune provvede, a proprie spese e a mezzo dei propri organi tecnici, alla conservazione ed alla manutenzione degli edifici anzidetti e dei giardini annessi e sono a suo carico le relative imposte sui terreni e fabbricati.

Il Comune è tenuto, inoltre, ad anticipare alla Biennale, per il normale servizio di cassa, somme fino alla concorrenza massima di lire 100 milioni all'anno, senza corresponsione di interessi.

ART. 6.

L'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » è diretto e amministrato da un Presidente, da un Vicepresidente e da un Consiglio direttivo di undici membri. Presidente e membri del Consiglio direttivo sono personalità della cultura e dell'arte.

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, il quale, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo ed il Ministro della pubblica istruzione, lo sceglie da una terna indicata dal Consiglio Comunale di Venezia.

Vicepresidente è il Sindaco di Venezia *pro-tempore*.

Il Consiglio direttivo è così composto:

a) due membri designati dal Consiglio comunale di Venezia: e scelti uno fra i rit-

tori, scultori e critici d'arte, e uno fra gli autori e critici cinematografici;

b) un membro designato dal Consiglio provinciale di Venezia e scelto fra gli esperti di teatro e di musica;

c) un membro designato dall'Ente regione scelto fra gli esperti di teatro e di musica; per il periodo in cui l'Ente regione non è costituito la designazione è di competenza del Consiglio provinciale;

d) un membro designato dal Ministro della pubblica istruzione; e scelto fra pittori, scultori e critici d'arte;

e) un membro designato dal Ministro del turismo e dello spettacolo scelto fra gli autori e critici cinematografici e gli esperti di teatro;

f) cinque membri designati dal Presidente della Biennale, sentito il Sindaco di Venezia Vicepresidente, e scelti uno fra i pittori, gli scultori, i critici e storici d'arte, uno fra gli autori e i critici cinematografici, uno fra gli architetti, uno fra gli autori e i critici drammatici, uno fra i musicisti ed i critici musicali.

La scelta di cui alla lettera f) sarà fatta su terne proposte:

a) dalle associazioni sindacali delle categorie interessate a carattere nazionale più rappresentative indicate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

b) dalle associazioni professionali delle stesse categorie, indicate dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Le deliberazioni del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale sono soggette al solo controllo di legittimità relativa alle operazioni di voto.

Le designazioni del Consiglio comunale per la nomina del presidente dovranno essere presentate al Presidente del Consiglio dei ministri non oltre un mese dopo la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, e successivamente due mesi prima della scadenza degli organi direttivi.

Il decreto di nomina del Presidente dell'Ente dovrà essere emesso entro un mese dall'avvenuta designazione da parte del Consiglio comunale.

Le terne proposte dalle Associazioni competenti dovranno pervenire al Presidente dell'Ente entro un mese dal suo insediamento e successivamente due mesi prima della scadenza degli organi direttivi.

Le designazioni degli Enti locali, del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero del turismo e dello spettacolo e del Pre-

sidente della Biennale dovranno pervenire, entro due mesi dall'insediamento del Presidente della Biennale, al Presidente del Consiglio dei ministri che, con proprio decreto, provvede alla nomina del Consiglio direttivo entro un mese dalla proposta. In ogni caso le consegne dell'Ente dovranno aver luogo entro i termini della scadenza del mandato.

ART. 7.

Il Presidente ed i membri del Consiglio direttivo durano in carica un quadriennio e non possono essere immediatamente riconfermati.

Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione entro 30 giorni dalla vacanza con le stesse modalità sopra previste ed i nuovi nominati durano in carica per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.

Le funzioni di Presidente e di membro del Consiglio direttivo sono gratuite e danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle funzioni.

ART. 8.

Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante e formativo della volontà dell'Ente; esso fissa le direttive ed i programmi di attività conformemente allo statuto.

Il Consiglio direttivo delibera relativamente:

a) alla spesa dei contributi annuali e dei proventi di cui all'articolo 3;

b) alla gestione tecnica e amministrativa delle attività e manifestazioni dell'Ente, ripartendo fra esse i fondi disponibili;

c) all'approvazione dei bilanci annuali preventivi e dei conti consuntivi ed alla loro pubblicità, al reperimento di entrate ordinarie e straordinarie;

d) alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

e) agli acquisti;

f) all'accettazione di lasciti, doni e legati;

g) alle transazioni ed alienazioni e contratti in genere;

h) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio e, in generale, a tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'Ente, i suoi compiti, la sua organizzazione, le sue attività;

i) all'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle mostre e delle manifestazioni:

l) agli stanziamenti annuali per l'incremento dell'Archivio storico d'arte contemporanea, fissati in non meno di un ventesimo delle entrate dell'Ente;

m) ai rapporti con le Nazioni che partecipano all'Esposizione internazionale d'arte in propri padigioni, secondo i contratti e le convenzioni stipulati o da stipulare o da rivedere, in coerenza con le finalità, le attività e i programmi e l'incremento dell'Ente;

n) alla regolamentazione dei servizi e degli uffici dell'Ente, alla assunzione di tutti i dipendenti dell'Ente, sia in pianta stabile, mediante pubblico concorso nazionale, sia avventizi o con contratto a termine, al loro stato giuridico ed economico;

o) ai rimborsi spettanti ai membri del Consiglio direttivo ed agli emolumenti da corrispondere ai componenti delle Commissioni, ed agli esperti aventi incarichi di competenza da parte dell'Ente;

p) alla nomina dei direttori dell'Esposizione internazionale d'arte, delle Mostre internazionali di arte cinematografica, del Festival internazionale della musica, del Festival internazionale del teatro;

q) alla nomina delle Commissioni di cui al successivo articolo 12.

ART. 9.

Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide con l'intervento della metà più uno dei membri competenti. Le assenze sono giustificate solo per malattia o per grave impedimento. I membri assenti senza giustificato motivo da tre adunanze del Consiglio decadono automaticamente. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle adunanze del Consiglio direttivo sono redatti, a cura del Segretario generale, verbali convalidati dalla firma del Presidente.

ART. 10.

Il Presidente rappresenta l'Ente autonomo, ed è l'organo esecutivo delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

In particolare, il Presidente rappresenta la Biennale di Venezia e, congiuntamente al Direttore amministrativo ove previsto dalla presente legge, ne firma gli atti e i contratti; dispone per la preparazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi e ne cura la pubblicazione e la trasmissione statutaria: sta in

giudizio come attore e come convenuto; promuove gli atti conservativi dell'Ente; cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, convoca e presiede il Consiglio direttivo; ha i poteri disciplinari sul personale dipendente, a norma degli appositi regolamenti.

Nei casi di urgenza, il Presidente può prendere, nei limiti delle competenze del Consiglio direttivo, le decisioni che ritiene necessarie per la gestione dell'Ente e per la sua tutela e nel suo interesse, ma ha l'obbligo di sottoporle al Consiglio direttivo entro 30 giorni dalla deliberazione. Convoca il Consiglio direttivo quando ne faccia richiesta un terzo almeno dei componenti.

Per il solo caso d'assenza o d'impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 11.

L'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » ha un Segretario generale, un Direttore amministrativo, quattro direttori rispettivamente per le sezioni di attività permanente dell'Ente, e cioè per le arti, il cinema, la musica e il teatro, un conservatore dell'archivio storico dell'arte contemporanea ed altri funzionari e dipendenti in proporzione alle sue esigenze.

Il Segretario generale, il Direttore amministrativo, il Conservatore dell'archivio storico sono funzionari in pianta stabile.

Le relative assunzioni in carica si conseguono come previsto dall'ultimo capoverso del presente articolo.

I quattro direttori hanno rapporto di lavoro a termine.

Con apposito regolamento, il Consiglio direttivo dell'Ente, entro e non oltre tre mesi dal suo insediamento a norma della presente legge, determina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'organico del personale, le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza e le attribuzioni del personale di ruolo dell'Ente, la consistenza numerica, le attribuzioni e il trattamento economico del personale avventizio.

Per la formulazione del regolamento, il Consiglio direttivo si avvale del Collegio dei sindaci e revisori dei conti di cui al successivo articolo 17.

Il regolamento è approvato, sentito il parere della sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istru-

zione, per il turismo e lo spettacolo e per il tesoro. Esso viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro il termine massimo di sei mesi dalla nomina del primo Consiglio direttivo secondo i termini della presente legge.

Analogo procedimento è seguito per qualsiasi modifica e deroga al regolamento.

Entro un mese dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regolamento, il Consiglio direttivo bandirà i pubblici concorsi nazionali per l'assunzione del Segretario generale, del Conservatore dell'archivio storico e del Direttore amministrativo, nominandone le rispettive commissioni di giudizio che saranno presiedute dal Presidente dell'Ente. Il Presidente rende pubblici i risultati e procede alla nomina dei vincitori, che dovrà aver luogo non oltre quattro mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regolamento di cui sopra.

ART. 12.

Nell'organizzazione delle manifestazioni artistiche della Biennale sono competenti Commissioni nominate dal Consiglio direttivo:

- a) per le esposizioni d'arte;
- b) per la Mostra d'arte cinematografica;
- c) per il Festival della musica;
- d) per il Festival del teatro.

Ognuna delle Commissioni è formata da 5 membri esperti nelle relative competenze ed ha compiti di proposta e consulenza verso il Consiglio direttivo, per la formulazione dei piani delle rispettive manifestazioni e provvede alla loro organizzazione con i direttori che ne assumono la presidenza.

Le deliberazioni sono valide a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Compete al Consiglio direttivo la nomina delle Commissioni nazionali ed internazionali per l'assegnazione dei premi istituiti dall'Ente o messi a disposizione dell'Ente.

Il Consiglio direttivo esamina per l'approvazione, sentite le Commissioni competenti, tutte le iniziative culturali ed artistiche proposte, all'inizio di ogni biennio legale, da persone, gruppi, enti e associazioni, che presentano progetti elaborati di mostre o di manifestazioni di carattere storico, retrospettivo od attuale.

Ai membri delle Commissioni, agli esperti ed agli incaricati di realizzare i piani di attività della Biennale spetta una indennità diaria, oltre al rimborso delle spese, fissata dal Consiglio direttivo.

Le Commissioni durano in carica due anni ed i membri delle stesse non possono essere immediatamente riconfermati.

ART. 13.

Il Segretario generale dell'Ente è un cittadino italiano che abbia requisiti di cultura generale e specifica e capacità organizzative. Il Segretario generale è l'organo esecutivo delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Egli assicura la continuità tecnico-organizzativa nell'Ente, vigilandone il corretto funzionamento e la corrispondenza degli atti alle disposizioni statutarie, ai regolamenti, alle leggi.

L'assunzione in carica del Segretario generale si consegue mediante pubblico concorso nazionale per titoli, secondo quanto previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 11 della presente legge.

Il Presidente rende pubblici i risultati e procede alla nomina del vincitore, che dovrà aver luogo non oltre tre mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regolamento di cui all'articolo 11.

Il Segretario generale ha il compito di coordinare tutte le attività e manifestazioni permanenti della Biennale, e il lavoro dei direttori delle sezioni conformemente alle direttive generali formulate dal Consiglio; di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica degli uffici dell'Ente e l'organizzazione e la condotta delle mostre e manifestazioni. Assume, senza diritto al voto, la Segreteria permanente delle Commissioni tecniche, delle Commissioni nazionali ed internazionali per l'assegnazione dei premi, nonché delle Commissioni straordinarie eventualmente istituite dal Consiglio direttivo per la realizzazione di particolari problemi. Partecipa con funzioni di segretario e con voto consultivo, alle adunanze ed ai lavori del Consiglio direttivo e ne redige i verbali ufficiali.

Il Segretario generale deve risiedere a Venezia.

Le funzioni di Segretario generale non sono compatibili con la qualifica di funzionario o di impiegato dello Stato o di qualsiasi altro Ente pubblico.

ART. 14.

I Direttori di Sezione vengono nominati dal Consiglio direttivo a maggioranza.

I Direttori dovranno essere cittadini italiani competenti nel loro specifico campo.

I Direttori hanno il compito di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica ed esecutiva dei servizi ed uffici relativi nonché la organizzazione e la condotta delle singole attività e manifestazioni conformemente al programma generale. Riferiscono in via ordinaria e su richiesta al Presidente e al Segretario generale sui compiti loro affidati.

Durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati nell'incarico, dal quale decadono per dimissioni o per delibera del Consiglio direttivo, a maggioranza motivata.

Dovranno risiedere a Venezia per la durata dell'incarico e nello svolgimento dello stesso dovranno conformarsi allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Ente.

I Direttori possono esprimere parere al Consiglio direttivo in merito alla nomina dei membri delle Commissioni delle rispettive sezioni di cui all'articolo 12.

ART. 15.

Il Direttore amministrativo dell'Ente è a capo del personale amministrativo d'ordine e di servizio. Provvede alla conservazione del patrimonio dell'Ente; compie dietro disposizioni del Presidente e, per delega dello stesso, del Segretario generale, tutte le operazioni per il normale servizio di gestione e di cassa dell'Ente. Esercita le altre mansioni che gli sono affidate dal regolamento nonché quelle che gli sono affidate dal Presidente e dal Segretario generale.

Il Direttore amministrativo è nominato per pubblico concorso nazionale, secondo quanto previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 11 della presente legge.

ART. 16.

L'archivio storico dell'arte contemporanea è costituito da una biblioteca, da una fototeca e da una cineteca nonché da raccolte di documenti e di materiali per la conoscenza e lo studio dell'arte moderna e contemporanea. È diretto da un conservatore, nominato per pubblico concorso nazionale secondo quanto previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 11 della presente legge.

Il conservatore ha il compito di ordinare, catalogare, disporre per la consultazione degli studiosi le raccolte bibliografiche, fotografiche e documentarie, di dare costante aggiornamento ed incremento alle raccolte stesse, di curarne la collocazione e la conservazione.

Il conservatore dell'Archivio storico dovrà risiedere a Venezia e le sue funzioni non sono compatibili con la qualifica di funzionario o impiegato dello Stato o di qualsiasi altro Ente pubblico.

ART. 17.

L'Ente autonomo ha un Collegio di sindaci e revisori dei conti nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio. Il Collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'Ente ed è composto da sette membri rispettivamente designati:

- uno dal Ministero per il tesoro;
- uno dal Ministero per la pubblica istruzione;
- uno dal Ministero per il turismo e lo spettacolo;
- uno dal Consiglio comunale di Venezia;
- tre dalle Associazioni sindacali nazionali dei pittori e scultori, dei musicisti e degli autori cinematografici; in caso di pluralità delle stesse, previo accordo tra loro e tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Collegio dei sindaci e revisori dei conti esamina i bilanci preventivi e i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relative alla gestione dell'Ente, controlla la conservazione del patrimonio e dei documenti relativi; vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese; effettua verifiche inventariali e di cassa, riferendone al Consiglio direttivo ed al Presidente.

Il Collegio redige ogni anno, entro il 30 novembre, la propria relazione amministrativa e finanziaria, che viene presentata al Consiglio direttivo unitamente a quella morale e tecnica, dal Presidente dell'Ente e resa pubblica.

I membri del Collegio durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. Al termine di ogni esercizio finanziario spetta loro un rimborso delle spese ed una retribuzione per l'opera prestata stabilita dal Consiglio direttivo secondo le norme delle Commissioni statali.

ART. 18.

L'esercizio finanziario della Biennale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

L'esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo al quale esso si riferisce, e la relativa contabilità di-

stingue le operazioni che riguardano la gestione del bilancio da quelle che riguardano le variazioni dell'ammontare e della specie del patrimonio.

L'Ente tiene aggiornato un inventario di tutti i beni mobili ed immobili di sua proprietà, nonché un elenco di tutti i titoli, atti, carte, scritture, relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

L'inventario e l'elenco tengono distinte le singole attività dell'Ente.

Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.

ART. 19.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Non oltre il 30 novembre successivo, detto bilancio, corredato dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione e della relazione del Collegio dei sindaci e revisori dei conti, deve essere rimesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione, di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e spettacolo e del tesoro.

Le entrate e le spese sono ripartite in bilancio a seconda della loro natura.

Le entrate e le spese sono suddivise in capitoli generali e per le singole gestioni di ogni settore in cui si esplica l'attività dell'Ente.

Tutte le entrate e tutte le spese sono imputate ai relativi capitoli di bilancio.

Non è consentito lo storno di fondi da un capitolo all'altro della spesa, se non in casi eccezionali in seguito ad apposita deliberazione del Consiglio direttivo, da sottoporsi all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e spettacolo e del tesoro.

ART. 20.

Il Presidente dell'Ente è tenuto a rendere il conto consuntivo al Consiglio direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto deve essere sottoposto, insieme con tutti i documenti giustificativi, all'esame preventivo del Collegio dei sindaci e revisori dei conti, che deve esprimere il proprio parere entro il termine di un mese dalla consegna.

Non oltre il 15 maggio di ogni anno, il conto deve essere approvato dal Consiglio direttivo ed entro il 30 maggio successivo deve essere inviato al Presidente del Consiglio,

al Ministero della pubblica istruzione e al Ministero del turismo e spettacolo, che lo approveranno ciascuno per la parte di sua competenza, sentito il parere del Ministero del tesoro.

ART. 21.

Fino a quando non saranno istituiti i Tribunali contabili regionali, sono attribuiti alla competenza delle due sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per le materie di contabilità pubblica i giudizi contro i funzionari ed i dipendenti dell'Ente, compresi coloro che ricoprono cariche amministrative o sindacali, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, per azione ed omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza, cagionino danno all'Ente.

A tali giudizi si applicano le norme contenute nel testo unico del 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, nonché quelle del relativo regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 2038.

Le disposizioni dell'articolo 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1213, si applicano nei confronti dei singoli componenti del collegio sindacale, nonché del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario generale e del Direttore amministrativo dell'Ente.

ART. 22.

Il servizio di cassa dell'Ente sarà affidato alla Tesoreria comunale di Venezia o ad una delle aziende di credito prescelta dal Consiglio direttivo tra quelle indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 maggio 1958, n. 141, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933.

I mandati, per essere esigibili, devono recare la firma del Presidente dell'Ente e del Direttore amministrativo.

ART. 23.

Alla fine di ogni biennio, il Presidente dell'Ente è tenuto ad inviare il consuntivo morale e finanziario della Biennale al Senato ed alla Camera dei deputati, ai Ministri della pubblica istruzione e del turismo e spettacolo, al Consiglio comunale e al Consiglio provinciale di Venezia.

ART. 24.

La Biennale, senza che sia necessaria una speciale autorizzazione, è ammessa ad usufruire, per tutte le sue manifestazioni, delle facilitazioni doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

ART. 25.

Durante il periodo in cui sono indette dalla Biennale le manifestazioni previste dalla presente legge, vengono concesse riduzioni ferroviarie nella misura e per la durata da stabilirsi di volta in volta dal Ministero dei trasporti.

La Biennale è autorizzata a percepire sui biglietti a riduzione la quota di cui al regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, convertito nella legge 22 dicembre 1937, n. 2684.

ART. 26.

L'Ente « Biennale » è esente dall'imposta di ricchezza mobile.

L'Ente è rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura dello Stato e si avvale della sua consulenza legale. Esso, comunque, ha facoltà di avvalersi, in casi specifici determinati di fatto dal Consiglio direttivo, di un patrocinio legale specializzato.

ART. 27.

Fino a quando non si sarà provveduto, come previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 11 della presente legge, alla nomina del Segretario generale, le relative funzioni sono provvisoriamente attribuite dal Consiglio direttivo a persona di sua fiducia, che abbia i requisiti previsti dall'articolo 13 della presente legge.